

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2011, n. 5-2484

L.R. 02 dicembre 2009, n. 29. art. 10 (conciliazioni stragiudiziali) - Definizione parametri economici.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che con la Legge Regionale 02 dicembre 2009 n. 29, “Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici” si è provveduto oltre che a conferire funzioni a Province, Comuni ed eventuali Amministrazioni Separate Beni Uso Civico (Asbuc), a disciplinare la materia degli usi civici, tra cui le conciliazioni stragiudiziali;

atteso che il 2° comma dell’art. 10, inerente le conciliazioni stragiudiziali prevede che il “procedimento di conciliazione...è concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della Giunta Regionale”;

ritenuto che le conciliazioni stragiudiziali relative ad occupazioni illegittime di beni del demanio civico, da esperire, a cura del comune, presso la struttura regionale competente in materia di usi civici – secondo le procedure che saranno definite con il regolamento regionale di cui all’art. 8 della legge in parola - debbano essere concluse secondo i parametri economici riportate in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

vista la L.R. 02.12.2009, n. 29;

sentita la Commissione consiliare competente, che si è espressa sullo schema della presente deliberazione nella sua seduta del 22 aprile 2011;

informata la Conferenza permanente Regione – Autonomie locali;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di stabilire, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 29/2009, che le conciliazioni stragiudiziali relative ad occupazioni illegittime di beni del demanio civico da esperire, a cura del comune, presso la struttura regionale competente in materia di usi civici dovranno essere concluse secondo i parametri economici indicati nell’allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22.

(omissis)

Allegato

**CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI USI CIVICI
PARAMETRI ECONOMICI**

I procedimenti di conciliazione stragiudiziale in materia di usi civici potranno essere conclusi secondo i seguenti parametri economici:

a) determinazione del valore venale del bene oggetto del procedimento

la determinazione del valore venale del bene oggetto del procedimento deve essere fatta sulla base degli elementi ricavabili dalla legislazione regionale vigente o da banche dati del mercato immobiliare pubblicate dall'Agenzia del Territorio, di stima sintetico-comparativa o di valutazione contingente, secondo i principi dell'estimo;

b) determinazione dell'indennizzo per il non uso del bene da parte della collettività locale, per l'occupazione pregressa

la determinazione della somma relativa all'indennizzo per il non uso del bene da parte della collettività locale, per l'occupazione pregressa non autorizzata, deve essere calcolata, con riferimento al valore venale così come determinato alla lettera a), in base ad un tasso di interesse non inferiore al 3%, moltiplicato per il numero degli anni di occupazione.

Nell'impossibilità di una determinazione certa del periodo di occupazione pregressa, la stessa può essere determinata considerando, quale data di riferimento, eventuali autorizzazioni, permessi edilizi o fonti documentali diverse, comunque probatorie, o secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale in materia.

c) determinazione dell'indennizzo per il prelievo o la compromissione delle risorse naturali durante la pregressa occupazione del bene

laddove, durante la pregressa occupazione non autorizzata del bene, siano state prelevate risorse naturali o siano state comunque compromesse le risorse naturali esistenti, a seguito di attività svolte dagli occupanti o con il loro consenso, deve essere previsto un indennizzo atto a compensare il conseguente depauperamento;

d) detrazione, nel caso di beni oggetto di affitto, dei canoni versati

nel caso di beni oggetto di affitto, sono detratti i canoni versati e rivalutati, secondo gli indici di rivalutazione determinati dall'ISTAT, se inferiori alla somma dovuta di cui alla lettera b). Nel caso in cui quanto già versato e rivalutato risulti superiore a quanto dovuto, non è prevista alcuna restituzione;

e) abbattimento dell'ottanta per cento su quanto dovuto per canoni pregressi

per le occupazioni e alienazioni avvenute entro il 31 dicembre 2006 si applica un abbattimento dell'ottanta per cento della somma risultante dal calcolo di cui alle lettere b) e d);

f) deduzione del prezzo versato al comune per l'alienazione risultata nulla

è dedotta dalla somma di cui alla lettera a) la somma relativa al prezzo versato al comune per l'alienazione risultata nulla, aggiornato secondo l'indice ISTAT;

g) deduzione delle spese per migliorie

sono dedotte le somme, aggiornate secondo l'indice ISTAT, relative a migliorie apportate al fondo, se dimostrabili con apposite pezze giustificative, ed alle spese sostenute per realizzare opere di urbanizzazione primaria, se documentabili.

Nel caso di carenza di giustificativi si potrà comunque tener conto delle spese sostenute per migliorie evidenti, determinate con apposita perizia asseverata;

h) abbattimento del 65% sulla somma risultante dal calcolo di cui alla lettera a) dedotto quanto previsto alle lettere f) ed g)

per i soli beni occupati senza valido titolo al 31 dicembre 2006 si applica l'abbattimento del 65% sulla somma dovuta per l'acquisto del bene, così come calcolata alla lettera a), dedotto quanto previsto alle lettere f) ed g);

i) detrazione dell' imposta comunale sugli immobili (ICI)

dal valore determinato ai sensi dei punti precedenti, il comune può detrarre, in tutto o in parte, l'importo ricevuto a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) per i beni oggetto di conciliazione, qualora lo ritenga opportuno al fine di addivenire alla stessa.